

Data 19/07/2018

A **Tutti i clienti del servizio paghe Feinar**

Da Servizio Paghe Feinar
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121

Oggetto **Il “decreto dignità” apporta importanti modifiche al contratto a tempo determinato**

Il 14 luglio scorso è entrato in vigore il decreto legge n. 87, c.d. “decreto dignità” che, tra l’altro, introduce importanti ed immediate modifiche alla **disciplina sui contratti a termine**.

Non è previsto un periodo transitorio: le nuove disposizioni infatti si applicano:

- Ai contratti a termine stipulati a decorrere dal 15 luglio 2018;
- Alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

1. La **durata massima del contratto**, anche nel caso di successione di contratti a termine:
 - Durata massima del contratto ridotta da 36 a 24 mesi;
 - Durata massima in caso di successione di contratti, considerando anche periodi di somministrazione a tempo determinato, ridotta da 36 a 24 mesi.
2. Il **numero massimo di proroghe**, ridotto da 5 a 4.
3. La **reintroduzione di specifiche causali** in caso di:
 - Assunzione a termine qualora la durata iniziale sia superiore a 12 mesi;
 - Proroga del contratto che determini il superamento dei 12 mesi;
 - Rinnovo del contratto (intesa quale riassunzione a termine di un lavoratore che in precedenza sia già stato assunto a tempo determinato) a prescindere dalla durata, quindi per ciascun rinnovo.
4. Il ricorso al **contratto a termine “a-causale”** rimane confermata quindi nei seguenti casi:
 - Assunzione (esclusa ipotesi rinnovo), qualora la durata non superi i 12 mesi;
 - Proroga di un contratto durata non superiore a 12 mesi, a condizione che la proroga non ne determini il superamento.
5. Le **causali** previste dal decreto sono molto restrittive e non prevedono possibilità di estensione da parte della contrattazione collettiva; risultano essere di tre tipologie:
 - Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
 - Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

I requisiti previsti per ciascuna causale devono sussistere congiuntamente e, salvo per quella sostitutiva, risultano poco chiare e comunque difficili da realizzarsi, sia riguardo al concetto di “attività estranee all’ordinaria attività” sia per la condizione di esigenze “non programmabili”.
6. Il **contributo addizionale**, pari all’1,4%, viene maggiorato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo di contratto.
7. I termini per **l’impugnazione del contratto a termine** viene elevato da 120 a 180 giorni.

Rimangono escluse dai limiti di durata massima e dalle specifiche causali i contratti per **attività stagionali**.

I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali e maggiori approfondimenti.

Feinar - Servizio Paghe
Stefano Zampieri